

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame del Senato riguarda la ratifica di un accordo internazionale, siglato sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto e nel trattamento degli idrocarburi per prevenire e reprimere i comportamenti che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza, come pure per contenere i danni ed istituire meccanismi di risarcimento.

Con questa Convenzione si vuole promuovere la cooperazione internazionale e affrontare meglio tali eventi anche in conseguenza del vertiginoso aumento del traffico marittimo di idrocarburi con la conseguente crescita di incidenti e disastri dovuti anche all'aumento della stazza delle petroliere che mettono in grave pericolo soprattutto i mari chiusi e molto trafficati come il Mediterraneo.

La Convenzione ha 45 articoli, un allegato e 10 risoluzioni.

Fra i punti principali della Convenzione ci sono le definizioni, come quella per il campo di applicazione, da cui sono escluse navi da guerra o di proprietà dello Stato o da questo gestite o utilizzate a fini governativi e non commerciali; e quella dei destinatari degli obblighi, che sono i proprietari e i gestori non solo di navi mercantili ma

anche di unità *off shore* (qualsiasi installazione fissa o galleggiante) che svolgano attività di prospezione, produzione di gas o petrolio o carico e scarico di idrocarburi.

Ognuno degli operatori deve disporre di un piano di emergenza contro l'inquinamento, secondo leggi nazionali e internazionali.

Vengono fissate le norme che istituiscono un sistema di ricezione e di trasmissione di notifiche del rischio di sversamento di idrocarburi allo Stato costiero più vicino che avviserà gli altri Stati.

Gli Stati dovranno, inoltre, disporre di «un quantitativo minimo di materiale per lottare contro lo scarico di idrocarburi» in mare e di programmi di formazione ed esercitazione del personale competente; dovrà attivarsi altresì una reciproca assistenza in fatto di consulenze e supporti tecnici, da rivolgere anche ai paesi in via di sviluppo per aiutarli in questo campo.

Appare evidente l'interesse dell'Italia a ratificare questa Convenzione, peraltro firmata ben otto anni fa, in considerazione della posizione geografica del nostro paese, che è circondato dal mare e che dall'industria del turismo trae notevoli risorse.

Si raccomanda, pertanto, la sollecita approvazione del disegno di legge all'esame.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

12 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

12 maggio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la Convenzione non comporti oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto già previsto per il funzionamento del sistema antinquinamento di cui alla legge n. 979 del 1982.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unità dis inquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

